



Provincia di Pordenone

Regolamento per l'erogazione di contributi ai Comuni per la costruzione e l'ammodernamento delle zone di fermata ad uso del T.P.L..

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.07.2010

Regolamento per l'erogazione di contributi ai Comuni per la costruzione e l'ammodernamento delle zone di fermata ad uso del T.P.L..

INDICE

Art. 1	Finalità e soggetti beneficiari	pag. 2
Art. 2	Determinazione del contributo	pag. 2
Art. 3	Definizioni	pag. 2
Art. 4	Modalità di presentazione delle domande	pag. 3
Art. 5	Termine per la presentazione delle domande	pag. 3
Art. 6	Istruttoria di ammissibilità	pag. 3
Art. 7	Approvazione elenco dei soggetti beneficiari	pag. 4
Art. 8	Ammissione al contributo	pag. 4
Art. 9	Redazione ed invio del progetto	pag. 5
Art. 10	Valutazione del progetto	pag. 6
Art. 11	Erogazione del contributo	pag. 6
Art. 12	Diniego di erogazione e revoca del contributo	pag. 6
Art. 13	Rinvio	pag. 7
Art. 14	Impiego diretto dei contributi	pag. 7

L'Amministrazione Provinciale di Pordenone

- Visto il D.Lvo n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n° 24/2006 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport";
- Vista la L.R. n° 23/2007 "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità";

pubblica il seguente Regolamento:

Art. 1

Finalità e soggetti beneficiari

Al fine di migliorare la qualità del trasporto pubblico locale (di seguito T.P.L.) l'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 23/2007, concede contributi ai Comuni della provincia per la costruzione e l'ammodernamento delle zone di fermata del T.P.L..

I Comuni si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione le infrastrutture che verranno realizzate presso le zone di fermata, curandone la manutenzione periodica.

La Provincia in questo processo di miglioramento della fruibilità del Trasporto Pubblico Locale tiene in debita considerazione l'operato delle Amministrazioni Comunali in merito al mantenimento delle infrastrutture realizzate, favorendo l'erogazione di contributi ai Comuni dimostratisi più virtuosi.

Art. 2

Determinazione del contributo

L'importo del contributo può essere concesso nella misura massima del 75% del costo totale di intervento; annualmente, in sede di formazione del Bilancio provinciale verrà determinato il monte totale dei finanziamenti da accantonare per la realizzazione delle infrastrutture di interesse comunale. In seguito, la Giunta determinerà il numero minimo di pensiline da realizzare con tale accantonamento determinando così, di fatto, l'importo del contributo massimo per stallo di fermata.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si definiscono con i seguenti termini:

stallo di fermata - s'intende la porzione di carreggiata, o la porzione laterale fuori banchina, destinata allo stazionamento temporaneo dei veicoli del T.P.L. per il carico e lo scarico passeggeri; ogni stallo di fermata è univocamente determinato da almeno una palo di segnaletica verticale dotato di apposito cartello (segnale bus);

area di fermata - località identificabile (dal numero provinciale univoco dell'area di fermata e dalla denominazione con comune, località, via e numero civico) che presenti uno o più stalli di fermata prossimi e funzionali al servizio del T.P.L.; qualora l'area di fermata presenti più di uno stallo di fermata, la stessa sarà considerata oggetto di contributo per il numero di stalli di fermata utili al servizio nei due sensi di marcia ed eventualmente alla coincidenza di più mezzi

del T.P.L. come da programma di esercizio approvato;

aree di fermata - un insieme di aree di fermata come sopra definite tra loro prossime, organizzate e funzionali anche a diversi servizi di autolinea.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

Le domande presentate dai Comuni che intendono beneficiare del contributo dovranno essere corredate da:

- 1) elenco delle aree e degli stalli di fermata interessati dai lavori, completo di localizzazione toponomastica di riferimento specificando, se più di una, le priorità di intervento;
- 2) cartografia di localizzazione in scala 1:5000;
- 3) foto della fermata esistente o del tratto di viabilità interessato all'istituzione di nuova fermata.
- 4) quadro economico di massima dei lavori previsti

Qualora la domanda si riferisca ad una area di fermata di nuova istituzione, la stessa dovrà pervenire corredata dal progetto preliminare di sistemazione dell'area.

Art. 5

Termine per la presentazione delle domande

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di concessione dei contributi all'Amministrazione Provinciale, è stabilito alle ore 12 del 31 Gennaio di ogni anno. Le domande dovranno essere spedite o consegnate a mano all'Ufficio Archivio-Protocollo sito in Pordenone, Largo San Giorgio, 12.

Art. 6

Istruttoria di ammissibilità

Le istanze pervenute sono assegnate al Servizio Trasporto Pubblico Locale responsabile dell'istruttoria, che provvede ad ogni adempimento ai sensi del presente regolamento.

Qualora trattasi di area di fermata di nuova istituzione, sulla base della documentazione trasmessa sarà valutata la sussistenza dei requisiti minimi di seguito elencati:

- compatibilità della richiesta con i servizi di TPL attualmente eserciti e di futura previsione;
- compatibilità della richiesta con i criteri minimi di sicurezza e regolarità di esercizio previsti dalla normativa vigente;
- compatibilità della richiesta con le previsioni di utenza attesa alla futura area di fermata.

Qualora trattasi di area di fermata esistente già esercitata con dotazione di verifica di idoneità, la richiesta di contributo sarà ritenuta ammissibile solo in seguito all'accertamento della

compatibilità con i servizi di T.P.L. attualmente eserciti, del miglioramento del livello di servizio, dell'utenza attuale alla fermata e del rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la regolarità di esercizio attualmente vigenti.

Al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, l'elenco sarà predisposto tenuto conto anche delle precedenti erogazioni, fornendo priorità alle richieste pervenute ex-novo da altri soggetti.

Nel caso in cui sul territorio comunale siano presenti pensiline realizzate con fondi provinciali che si trovano in cattivo stato di conservazione a causa della mancata manutenzione da parte del Comune, quest'ultimo Ente non potrà accedere ad ulteriori finanziamenti provinciali per la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse comunale.

A conclusione del procedimento sarà redatto un elenco dei soggetti beneficiari per la successiva approvazione.

Art. 7

Approvazione elenco dei soggetti beneficiari

L'elenco dei beneficiari è soggetto all'approvazione del Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale e comprenderà le domande a contributo presentate che hanno soddisfatto gli elementi di istruttoria agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 8

Ammissione al contributo

In seguito all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dirigente, verrà inviata comunicazione di ammissibilità o non ammissibilità al contributo, nella misura massima pari al 75% del costo di intervento e comunque non superiore all'importo massimo della spesa ammissibile a contributo per zona di fermata. Non saranno ammesse a contributo opere, di qualsivoglia tipologia, non strettamente necessarie alla realizzazione della fermata bus oggetto di contribuzione. La comunicazione di ammissibilità sarà corredata dai seguenti allegati in digitale:

- 1) elaborato grafico tipo di sistemazione della zona di fermata, costituente indicazione di massima circa l'orientamento da tenersi per la realizzazione degli interventi;
- 2) riferimenti normativi vigenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e della segnaletica stradale.

Per le richieste relative ad un complesso di aree di fermata per T.P.L. la spesa ammissibile al contributo sarà calcolata sul numero di stalli di fermata individuati nella documentazione trasmessa, ossia il costo massimo di intervento moltiplicato per il numero totale degli stalli di fermata.

Art. 9

Redazione ed invio del progetto

A seguito della comunicazione di ammissione al contributo, il beneficiario redigerà il progetto esecutivo in conformità:

- alle indicazioni fornite nella comunicazione di ammissione al contributo inviata dalla Provincia e richiamate dal presente regolamento;
- al progetto tipo delle aree di sosta e di fermata avendo cura di rispettarne gli orientamenti;
- alle norme relative alle costruzioni in genere, ai regolamenti edilizi, etc.;
- alle eventuali prescrizioni specifiche, richieste al Comune dall'Amministrazione Provinciale, in sede di revisione degli elaborati grafici di progetto, propedeutiche all'approvazione del progetto esecutivo;
- alle eventuali prescrizioni specifiche, richieste al Comune da altri Enti aventi titolo (es. FVG Strade, ANAS, etc.), in sede di revisione degli elaborati grafici di progetto, propedeutiche all'approvazione del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, redatto dal Comune in conformità a quanto sopra indicato, dovrà essere presentato alla Provincia per la verifica della corrispondenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Successivamente all'approvazione da parte della Giunta comunale, il progetto esecutivo di cui sopra, corredato di relativa Deliberazione, sarà inviato alla Provincia in n. 3 copie cartacee firmate da idoneo professionista (o tecnico comunale) ed una copia digitale in formato PDF su Cd-Rom o DVD-Rom; lo stesso dovrà essere costituito almeno dagli elaborati di seguito elencati:

- a) asseverazione del R.U.P. in merito al rispetto della normativa vigente riguardante: LL.PP., normativa tecnica, abbattimento barriere architettoniche e T.U. sulla sicurezza.
- b) relazione tecnica illustrativa;
- c) computo metrico estimativo dettagliato;
- d) elaborati grafici di progetto (piante e sezioni) degli interventi previsti in scala idonea (almeno 1:200);
- e) planimetria in scala 1:5000 identificativa dell'area di fermata interessata all'intervento;
- f) foto delle zone di fermata riguardanti l'area di fermata interessata all'intervento;
- g) documentazione attestante la proprietà delle aree sulle quali vengono eseguite le opere oggetto di finanziamento (anche qualora questa debba essere ottenuta tramite procedura espropriativa, accordo bonario, ecc.);
- h) ove necessario, autorizzazioni e/o nullaosta di enti e soggetti interessati all'esecuzione delle opere oggetto di finanziamento (es. FVG Strade, ANAS, etc.).

Art. 10

Valutazione del progetto

La valutazione del progetto esecutivo, ai fini dell'erogazione del contributo richiesto, compete al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale (o a suo delegato).

I lavori potranno iniziare solo a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, del progetto esecutivo presentato, mediante l'invio di specifica comunicazione al Comune richiedente il contributo.

Alla comunicazione suddetta sarà allegato il modulo attestante la conformità delle opere eseguite al progetto presentato, da compilare a cura del R.U.P. comunale e da ritrasmettere alla Provincia secondo quanto previsto di seguito.

Art. 11

Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale con le seguenti modalità e percentuali:

- 1) 80% entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione della data di consegna lavori;
- 2) 20% entro 30 gg. dal ricevimento del rendiconto debitamente sottoscritto dal R.U.P. che, oltre a contenere un'analitica e documentata descrizione delle spese sostenute mediante fatture quietanzate, dovrà attestare:
 - a) che l'opera ammessa a contributo è stata realizzata in conformità al progetto esecutivo approvato dalla Provincia (restituzione del modulo di cui all'art. 10 debitamente sottoscritto);
 - b) la regolare esecuzione dei lavori e delle forniture (copia del certificato di Regolare Esecuzione).

Art. 12

Diniego di erogazione e revoca del contributo

Il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale esprimerà con propria determinazione il diniego all'erogazione del contributo qualora non venga approvato dalla Provincia il relativo progetto esecutivo ai sensi dell'art. 10.

A lavori effettuati, nell'ipotesi in cui venga riscontrata una difformità tra le opere realizzate e quelle indicate nel progetto esecutivo approvato dalla Provincia, tale da pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio pubblico, il Dirigente del Servizio Trasporti provvederà alla revoca del contributo assegnato e disporrà la restituzione di quanto erogato.

Art. 13

Rinvio

Si rimanda alla normativa in premessa per le eventuali disposizioni non espressamente indicate nel presente Regolamento.

Art. 14

Impiego diretto dei contributi

La Provincia, mediante stipula di apposita Convenzione con il singolo Comune, può realizzare direttamente opere di interesse comunale trattenendo la relativa quota parte di contributo pari al 75% del costo totale dell'opera; il Comune, in questo caso, attribuisce alla Provincia compiti e funzioni di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione delle opere oggetto di trattenuta contribuzione.